

## **Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5**

### **(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015))**

#### **CAPO VI**

#### **Sistema regione e delle autonomie locali**

#### **Articolo 30**

#### **(Disposizioni in materia di enti locali)**

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni, è determinato per l'anno 2015 in euro 550.871.000 di cui: euro 499.696.000 a favore dei comuni; euro 51.175.000 a favore delle province, di cui una quota pari a euro 500.000 a favore dell'amministrazione provinciale di Nuoro per il funzionamento del museo MAN (UPB S01.06.001).
2. A favore delle province è autorizzato, nell'anno 2015, l'ulteriore contributo di euro 1.000.000 destinato alla copertura degli oneri dei servizi svolti dalle società in house e dalle partecipate delle province. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, stabilisce i relativi criteri e le modalità di riparto (UPB S01.06.001).
3. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del sistema delle autonomie locali, al fine di accelerare il processo di trasferimento di funzioni comunali alle unioni di comuni e comunità montane, la riserva percentuale a valere sulla quota di fondo unico destinata ai comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, in favore delle gestioni associate è stabilita, per l'anno 2015, nella misura del 3 per cento.
4. A decorrere dall'anno 2015, i trasferimenti a favore degli enti locali quali quote sostitutive delle soppresse accise dell'energia elettrica pari euro 49.129.000, sono ricondotte ad apposito capitolo del bilancio regionale; è conseguentemente abrogato il comma 28 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2014 (UPB S01.06.001).
5. L'ultimo periodo del comma 27 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2014 è sostituito dal seguente: "Il decreto dispone l'inquadramento presso un ente locale territoriale nella corrispondente qualifica funzionale già posseduta nella comunità montana di provenienza. Nelle more dell'adozione del decreto, le relative spese del personale gravano sul fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007."
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2013, può essere utilizzata anche per le spese relative allo studio e alla progettazione del piano di recupero (UPB S01.05.002).
7. È autorizzato, per l'anno 2015, il contributo di euro 293.000 a favore del Comune di Buggerru per la compensazione delle spese non coperte da cofinanziamento POR Sardegna 2000-2006 - Misura 5.1. "Politiche Urbane" - Operazione F1 - Recupero e valorizzazione strutture ex minerarie - fabbricati A e B (UPB S04.06.005).
8. È autorizzato, per l'anno 2015, un contributo straordinario di euro 100.000 al Comune di Cagliari destinato allo svolgimento di attività di rilevanza regionale nel quadro di "Cagliari capitale italiana della cultura 2015-2016" (UPB S03.02.005).
9. È autorizzato, per l'anno 2015, un contributo straordinario di euro 50.000 a favore del Comune di Sant'Antioco per le celebrazioni della ricorrenza dei 400 anni dal ritrovamento delle reliquie di Sant'Antioco Martire Glorioso (UPB S03.02.002).
10. A decorrere dall'anno 2015, le spese anticipate per il personale dell'Amministrazione regionale comandato presso le province per l'espletamento delle funzioni ex CRAAI restano a carico del bilancio della Regione; conseguentemente i trasferimenti erogati ai sensi della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali a esaurimento), sono ridotti di pari importo.
11. *(Comma modificato da L.R. 12 marzo 2015, n. 7, art. 3, comma 1)* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 7 della legge regionale n. 6 del 2012, può essere utilizzata anche a integrazione delle spese sostenute per l'anno scolastico 2014-2015 sino al 75 per cento del contributo assegnato per il medesimo anno scolastico.
12. Per fronteggiare i maggiori oneri finanziari a carico degli enti locali nella gestione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, anche a seguito della razionalizzazione della rete scolastica, come definita con i piani di dimensionamento, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2015 (UPB S02.01.001).
13. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 2015/2017 relativi agli interventi di spesa di cui alle sottoelencate lettere hanno carattere autorizzatorio e l'impegno è assunto, nell'esercizio 2015, sulla base del relativo cronoprogramma

di spesa: *Omissis ...*

14. Nel comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2015, il periodo "L'incarico è conferito secondo le modalità previste dallo statuto" è sostituito dal seguente: "L'incarico è conferito dal comitato istituzionale d'ambito".